

Valuti la PA se valorizzare diversamente i riferimenti al Titolare, al Responsabile, al sub Responsabile, ai terzi autorizzati al Trattamento, in ragione della propria specifica posizione.

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione [●], la società Polo Strategico Nazionale S.p.A., meglio identificata nel Contratto d'utenza, (nel seguito "PSN" o il "Concessionario") è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del Contratto di Utenza (nel seguito anche "Contratto") relativo alla "Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012".

A tal fine il Concessionario/Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del Trattamento), **le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del Contratto e della Convenzione**, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Concessionario/Responsabile del trattamento si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della

normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Concessionario/Responsabile del trattamento.

3. Le finalità del trattamento sono: <valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: <valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>: i) dati personali comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 c.d. sensibili; iii) dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 c.d. giudiziari).

5. Le categorie di interessati sono: <valorizzare in ragione del contratto >.

6. Nel contesto della raccolta e della comunicazione dei dati personali degli interessati al PSN, l'Amministrazione è responsabile del corretto assolvimento degli obblighi che il Regolamento UE e, più in generale, la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali pone in capo ai titolari del trattamento. Il Titolare pertanto:

(i) garantisce che tutti i dati personali degli interessati siano o saranno lecitamente raccolti e comunicati al PSN;

(ii) garantisce che le istruzioni fornite al PSN siano lecite;

(ii) manleverà e terrà il PSN indenne da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali in capo al titolare.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Concessionario/Responsabile del trattamento si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e di seguito indicate che il Concessionario/Responsabile del trattamento si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "*persone autorizzate*"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Concessionario/Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Concessionario/Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE 2016/679 anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679 e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare del trattamento e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta>;

i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. **(specificare il livello richiesto)**, adeguate alla complessità del sistema informativo a cui si riferiscono e alla realtà organizzativa dell'Amministrazione utente **(come dettagliati all'interno del Manuale tecnico sulle misure di sicurezza "MTMS")**.

8. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Concessionario/Responsabile si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli

obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso **<personalizzare in ragione del contratto>**:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Tali misure sono state specificatamente inserite nel MTMS, allegato alla presente nomina di cui costituisce parte integrante. Il MTMS del PSN descrive i trattamenti, le responsabilità e le misure di sicurezza adottate dal PSN per garantire la sicurezza, in termini di Riservatezza, Integrità e Disponibilità, dei dati personali trattati nell'ambito dei Servizi di cui all'art. 5, comma 1 della Convenzione, che saranno offerti alle Pubbliche Amministrazioni coerentemente ai requisiti del contratto quadro ed alla documentazione di riscontro.

Questo documento, per ogni servizio commercializzato descrive in ottemperanza al Regolamento EU, l'elenco dei trattamenti con le relative responsabilità. Il documento verrà costantemente aggiornato e tali variazioni saranno adeguatamente comunicate alle Amministrazioni utenti.

Il MTMS, redatto secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, è stato condiviso con il Concedente ed è disponibile, nell'ultima versione aggiornata (e nelle sue versioni storiche) nell'area riservata alle amministrazioni aderenti del portale della fornitura e comprende anche l'elenco dei sub Responsabili nominati dal Concessionario/Responsabile.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

9. Il Concessionario/Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, in loco o da remoto, circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Concessionario/Responsabile del trattamento con un preavviso minimo **di 15 giorni lavorativi** dettagliando il perimetro dell'audit; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, o risulti che il Concessionario/Responsabile del trattamento agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Concessionario/Responsabile del trattamento ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora l'Amministrazione utente dovesse esercitare il proprio diritto di ispezione e

verifica, dovrà sostenerne i relativi costi. Il PSN e i Soci si impegnano ad esporre costi ragionevoli.

10. Il Concessionario/Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

11. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Concessionario/Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Concessionario/Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Concessionario/Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione, potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Concessionario/Responsabile iniziale. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o

inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risultati che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Concessionario/Responsabile Iniziale del trattamento a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure adeguate o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà concordato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

12. Il Concessionario/Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, salvo che ciò comporti uno sforzo sproporzionato. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Concessionario/Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

13. Il Concessionario/Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile <da valorizzare il alternativa>: Sub- Responsabile del trattamento si

impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività, salvo che ciò comporti uno sforzo sproporzionato.

14. Il Concessionario/Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a meno che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto, salvo che ciò comporti uno sforzo sproporzionato.

15. Il Concessionario/Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Concessionario/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario/Responsabile del trattamento, su indicazione del Titolare, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali, ivi incluse le copie esistenti, dopo che è terminata la prestazione dei servizi, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

17. Il Concessionario/Responsabile del trattamento si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.

18. Il Concessionario/Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Concessionario/Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Concessionario/Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

21. Il Concessionario/Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni diretta responsabilità in relazione anche ad una sola comprovata violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

Per accettazione della nomina

Roma, xx/yy/xxxx

Polo Strategico Nazionale S.p.A.